

## Decreto ministeriale

# Riserva speciale del Fondo di garanzia

Assegnazione di risorse a valere sul Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 alla Riserva speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Azione 1.3.4 "Sostegno all'accesso al credito da parte delle PMI"

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO

**Visto** il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**Visto** il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti*”;

**Visto** il regolamento (UE) 2022/2039, che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell’aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE;

**Visto** il regolamento (UE) 2023/435, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano “*REPowerEU*” nei piani per la ripresa e la resilienza e modifica i regolamenti (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

**Visto** il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;

**Visto** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

**Visto** l’Accordo di partenariato per l’Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce le modalità intraprese dall’Italia per garantire l’allineamento con la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, secondo gli obiettivi basati sul Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

**Visto** il Programma nazionale “*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*” (nel seguito, “*Programma nazionale*” o “*PN RIC 21-27*”), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022 e, in particolare, l’obiettivo specifico OS1.3 “*Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi*”, Azione 1.3.4 “*Sostegno all’accesso al credito da parte delle PMI*”, nel cui ambito è prevista la possibilità

di attivare uno strumento finanziario di garanzia, mediante l'utilizzo di risorse del medesimo *Programma nazionale*;

**Vista** la nota EGESIF 21-0025-00 del 27 settembre 2021 della Commissione europea, relativa all'applicazione del principio “*Do No Significant Harm*” (nel seguito, *DNSH*) nell'ambito della politica di coesione, la quale, al paragrafo 6, afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al suddetto principio, stabilendo che le operazioni rientrano nei tipi di azioni valutate come conformi al *DNSH* nell'ambito dei programmi;

**Visto** il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, del 7 dicembre 2021 “*Attuazione del Principio orizzontale DNSH nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027*”, il quale specifica che “*La valutazione ambientale strategica (VAS) per sua natura è, infatti, lo strumento più completo per l'analisi e la valutazione della sostenibilità ambientale di un Piano o Programma (...)*”;

**Considerato** che, nell'ambito del *Programma nazionale*, in coerenza con le indicazioni della nota EGESIF sopra citata, tutte le azioni previste nell'obiettivo specifico 1.3 sono considerate compatibili con il principio *DNSH*;

**Visto** il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*) del *Programma nazionale*;

**Considerato** che, in base alle indicazioni contenute nel Rapporto ambientale relativo alla procedura di *VAS* del *Programma nazionale*, l'azione 1.3.4 rientra nella Tipologia di investimento T01 “*Interventi immateriali*”, per la quale non sono previsti effetti ambientali diretti o negativi significativi;

**Considerato**, inoltre, che, nello stesso Rapporto ambientale, si evidenzia che, ai fini dell'applicazione del *DNSH* in funzione dell'identificazione di rischi di significatività degli eventuali effetti ambientali, “*(...) la declinazione negli strumenti attuativi potrà tener conto della natura prevalente delle operazioni finanziate e delle loro dimensioni, finanziarie e fisiche (in particolare, ove si finanzino interventi di importi limitati)*” e si raccomanda, conseguentemente, “*(...) che in fase attuativa si identifichino soluzioni che assicurino la conformità al principio DNSH senza appesantire eccessivamente gli oneri amministrativi in carico ai singoli beneficiari, in particolare per le imprese di minore dimensione*”;

**Visto** il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del *Programma nazionale*, approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023;

**Visto** l'articolo 58, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) 2021/1060, che prevede che il sostegno offerto mediante strumenti finanziari deve basarsi su una valutazione *ex ante*, redatta sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione del programma, da completare prima che l'Autorità di gestione eroghi contributi del programma a strumenti finanziari;

**Vista** la valutazione *ex ante* degli strumenti finanziari del *Programma nazionale* redatta ai sensi del predetto articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e presentata, nel rispetto dell'articolo 40 del medesimo regolamento, al Comitato di sorveglianza del *PN RIC 21-27* il 7 agosto 2023, mediante procedura di consultazione per iscritto;

**Vista** la comunicazione C(2022) 1890 *final*, del 23 marzo 2022, con la quale la Commissione europea ha adottato un Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (cosiddetto, "*Temporary Crisis and Transition Framework*"), successivamente modificata con comunicazione della Commissione C(2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022 e con comunicazione C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022, che ha prorogato il suddetto quadro temporaneo al 31 dicembre 2023;

**Vista** la decisione C(2022) 5607 del 29 luglio 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.103403 – *TCF: Loan guarantees for SMEs and small midcaps*, volto a sostenere, attraverso la concessione di garanzie, gli operatori economici colpiti direttamente o indirettamente dalla crisi connessa al conflitto in Ucraina;

**Vista** la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera *a*), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (nel seguito, "*Fondo di garanzia*");

**Vista** la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto *Fondo di garanzia*, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

**Visto** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "*Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*", e successive modificazioni e integrazioni;

**Vista** la decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il "*metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese*", notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, 2 settembre 2015, recante "*Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo*", e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento alle altre operazioni ammissibili all'intervento del *Fondo di garanzia*;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del *Fondo di garanzia* e l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del *Fondo di garanzia* per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, come disposto dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;

**Visto** il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 2 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 239, del 12 ottobre 2023, che approva le modifiche e integrazioni delle disposizioni operative del *Fondo di garanzia*, con riferimento agli emendamenti al citato regolamento (UE) n. 651/2014 introdotti dal regolamento (UE) 2023/1315;

**Visto** il Programma operativo nazionale “*Imprese e competitività*” 2014-2020 FESR (nel seguito, “*PON IC*”), adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione, approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 5953 *final* del 30 agosto 2023;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione di quanto previsto dal predetto *PON IC*, è istituita, nell'ambito del *Fondo di garanzia*, una sezione speciale, denominata “*Riserva PON IC*”, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte dei destinatari finali, alla quale affluiscono risorse fino ad un importo pari a euro 200.000.000,00;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie della “*Riserva PON IC*” del *Fondo di garanzia* sono integrate, per gli interventi da attuare nelle “regioni in transizione”, di un importo pari a euro 6.000.000,00, a valere sulle risorse dell'Asse III del Programma operativo;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 ottobre 2020, con il quale la dotazione finanziaria della *Riserva PON IC* del *Fondo di garanzia*, al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è incrementata di ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2022, relativo all'istituzione di una specifica sottosezione della *Riserva PON IC*, con lo scopo di raggiungere, ai sensi del regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 (nel seguito, *regolamento React-EU*), le finalità previste dall'iniziativa *React-EU*, attraverso l'incremento finanziario della medesima, per un importo complessivamente pari a euro 500.000.000,00;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2022, con il quale è disposto l'incremento della dotazione finanziaria della *Riserva PON IC del Fondo di garanzia*, ai sensi del *regolamento React-EU*, per un importo pari a euro 200.000.000,00;

**Visto** il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2023, che nel prevedere la possibilità di integrare, con uno o più decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, la dotazione finanziaria della *Riserva PON IC del Fondo di garanzia* per le piccole e medie imprese, fino a un importo massimo di euro 845.770.619,22, ha consentito di assegnare allo strumento finanziario risorse del dispositivo *React-EU*, per un importo pari a euro 515.785.364,61;

**Vista** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” (cosiddetta, “*Legge di bilancio 2022*”), che ha dettato la disciplina transitoria dell'operatività del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 55, della medesima Legge di bilancio, applicabile fino al 31 dicembre 2022;

**Visto** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina*” (cosiddetto, “*decreto aiuti*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2022, relativo al rafforzamento, mediante l'inserimento del comma 55-*bis* al citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021, applicabile anch'esso fino al 31 dicembre 2022, delle misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese, in considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche scaturite dal conflitto tra Russia e Ucraina;

**Vista** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetta, “*Legge di bilancio 2023*”), che all'articolo 1, comma 392, ha prorogato al 31 dicembre 2023 sia il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 234 del 2021, sia il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-*bis*, della citata legge n. 234 del 2021;

**Vista** la legge 15 dicembre 2023, n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cosiddetto, “*decreto-legge anticipi*”), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2023, che, tra gli altri, prevede - all'articolo 15-*bis* - la nuova disciplina del Fondo di garanzia per le PMI per l'anno 2024;

**Visto** l'articolo 68, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) 2021/1060, che stabilisce che uno strumento finanziario può essere attuato in più periodi di programmazione consecutivi, in continuità al sostegno offerto dal medesimo strumento finanziario e sulla base degli accordi conclusi nel precedente periodo di programmazione, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo e che, in tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento sia determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione;

**Visto** l'accordo di finanziamento tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di Autorità di gestione, e Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di Gestore, firmato - in data 21 dicembre 2023 - al fine di recepire e adeguare le previsioni discendenti dalle nuove disposizioni normative in materia di strumenti finanziari contenute nel regolamento (UE) 2021/1060, orientate ad attuare la Riserva speciale del Fondo di garanzia per le PMI nel periodo di programmazione 2021-2027, in continuità con il precedente periodo di programmazione, nell'ambito del *PN RIC 2021-2027*;

**Ritenuto** opportuno assicurare la continuità operativa anche per il periodo di programmazione 2021-2027 dello strumento finanziario della Riserva speciale del *Fondo di garanzia*, al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese nell'ambito del Programma nazionale *“Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”*;

## DECRETA:

### Art. 1.

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) *“accordo di finanziamento”*: l'accordo di finanziamento relativo allo strumento finanziario della Riserva speciale del *Fondo*, tra il *Ministero*, in qualità di *Autorità di gestione* e la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito S.p.A., in qualità di organismo attuatore dello strumento finanziario, ai sensi di quanto previsto dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato X del medesimo regolamento;

b) *“Autorità di gestione”*: la Divisione III della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, cui è assegnato, ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, il ruolo di Autorità di gestione del *Programma nazionale*;

c) *“controgaranzia”*: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il *soggetto garante* siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;

d) *“Consiglio di gestione”*: il Consiglio di gestione del *Fondo* di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

e) *“decreto 13 marzo 2017”*: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, istitutivo della sezione speciale, denominata *“Riserva PON IC”*, nell'ambito del *Fondo*;

f) *“disposizioni operative”*: le vigenti *“condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo”*, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate

con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it) e [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it);

g) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

h) “*garanzia*”: la *garanzia diretta*, la *riassicurazione* e la *controgaranzia*;

i) “*garanzia diretta*”: la garanzia concessa direttamente al soggetto finanziatore; la garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

j) “*Gestore*”: il soggetto selezionato dall'Amministrazione mediante gara pubblica, in conformità con l'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, cui è affidata la gestione del *Fondo*;

k) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

l) “*piccole imprese a media capitalizzazione*”: le entità, diverse dalle *PMI*, che contano complessivamente un massimo di 499 dipendenti, così come definite dalla vigente normativa europea, iscritte al Registro delle imprese;

m) “*PMI*”: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I al regolamento di esenzione;

n) “*professionisti*”: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;

o) “*PON IC*”: il Programma operativo nazionale “*Imprese e competitività*” 2014-2020, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione, approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 5953 *final* del 30 agosto 2023;

p) “*PN RIC 2021-2027*”: il Programma nazionale “*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022;

q) “*Regioni meno sviluppate*”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;

r) “*regolamento de minimis*”: il vigente regolamento generale adottato dalla Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;

s) “*regolamento di esenzione*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

t) “*regolamento 2021/1060*”: il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le “*Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole*”



*finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”;*

u) *“riassicurazione”*: la garanzia concessa a un *soggetto garante* e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita;

v) *“Riserva speciale”*: la sezione speciale del *Fondo* istituita con *decreto 13 marzo 2017*;

w) *“destinatari finali”*: le PMI, le *piccole imprese a media capitalizzazione* e i *professionisti* localizzati nelle *Regioni meno sviluppate*, operanti in tutti i settori, fatte salve le esclusioni di attività previste dalla vigente normativa del *Fondo* e dal *Programma nazionale*;

x) *“Temporary Crisis and Transition Framework”*: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale situazione di emergenza con l'obiettivo di fronteggiare la crisi energetica scaturita dall'invasione russa dell'Ucraina, adottato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022, modificato con la comunicazione della Commissione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e nelle vigenti *disposizioni operative*.

## Art. 2.

### (Riserva speciale)

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito dei *destinatari finali*, alla *Riserva speciale* sono assegnate risorse, per un importo pari a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), a valere sul *PN RIC 2021-2027*, Priorità 1 *“Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale”*, Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.4 *“Sostegno all'accesso al credito da parte delle PMI”*.

2. Ai fini di cui al comma 1, la *Riserva speciale* opera, per effetto di quanto disposto dall'articolo 68, paragrafo 2, del *regolamento 2021/1060*, in continuità al sostegno offerto dal medesimo strumento finanziario istituito con *decreto 13 marzo 2017*, nel precedente periodo di programmazione 2014-2020, nell'ambito del *PON IC*, fermo restando il rispetto dei criteri di selezione delle operazioni del *PN RIC 2021-2027* e delle regole di ammissibilità delle spese previste per il periodo di programmazione 2021-2027.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono versate dall'*Autorità di gestione*, in funzione del fabbisogno, al conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a Mediocredito Centrale S.p.A. rubricato *“MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PIM”*, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 68 e 92 del *regolamento 2021/1060*.

4. La *Riserva speciale* di cui al comma 1 è dotata di una apposita contabilità separata ed è gestita dal *Gestore* nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 58, paragrafo 6 e 59, paragrafo 9 del *regolamento 2021/1060*.

5. La dotazione finanziaria della *Riserva speciale* può essere integrata, in qualsiasi momento, con successivi provvedimenti del *Ministero*.

### Art. 3.

#### (Modalità di intervento della Riserva speciale)

1. La *Riserva speciale* interviene per rafforzare, nel rispetto delle condizioni di accesso al *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative*, gli interventi di *garanzia* del *Fondo* in favore dei *destinatari finali*, in continuità con il periodo di programmazione 2014–2020. A tal fine, la *Riserva speciale* può intervenire per finanziare:

- a. l'incremento di *garanzia*, rispetto alla ordinaria misura prevista dalla vigente normativa del *Fondo*, sulle operazioni finanziarie riferite ai *destinatari finali*, fino alla copertura massima stabilita dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- b. il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti riferiti a operazioni finanziarie concesse ai *destinatari finali*, sulla base di quanto già previsto al Capo II del *decreto 13 marzo 2017*.

2. Le modalità di intervento della *Riserva speciale* di cui al comma 1 possono essere aggiornate e modificate, sulla base dei risultati di attuazione, con successivi provvedimenti del *Ministero*.

3. L'aiuto connesso al rilascio della *garanzia* a valere sulla *Riserva speciale* è concesso ai sensi del *Temporary Crisis and Transition Framework*, finché vigente, ovvero, ai sensi del *regolamento di esenzione* e del *regolamento de minimis* e, in ogni caso, sulla base di quanto previsto dalla disciplina vigente del *Fondo*.

### Art. 4.

#### (Operazioni finanziarie)

1. La *garanzia* relativa alle operazioni finanziarie sostenute dalla *Riserva speciale* può essere concessa ai *destinatari finali* a fronte di investimenti in beni materiali e immateriali ovvero per esigenze di capitale circolante, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa europea in merito all'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei, della disciplina in materia di aiuti di stato e dei criteri di selezione delle operazioni del *PN RIC 2021-2027*.

2. Possono essere ammesse alla *Riserva speciale* le operazioni finanziarie, ancorché già garantite dal *Fondo*, coerenti con i criteri di selezione del *PN RIC 2021-2027*, fermo restando il rispetto di quanto disposto all'articolo 58, paragrafo 2, del *regolamento 2021/1060*.

### Art. 5.

#### (Esclusioni)

1. Ferme restando le esclusioni e le limitazioni di accesso previste dalle *disposizioni operative*, non sono ammissibili alla garanzia della *Riserva speciale* i *destinatari finali* che svolgono le attività o che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058, riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.

**Art. 6.**  
*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente decreto relative all'utilizzo delle risorse assegnate alla *Riserva speciale*, per le modalità di concessione, gestione, escussione e liquidazione della *garanzia* trova applicazione quanto previsto dalle *disposizioni operative*, nonché nell'*accordo di finanziamento*.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Firmato digitalmente da: Adolfo Urso  
Organizzazione: MISE/80230390587  
Data: 16/02/2024 16:23:39

## *Allegato 1*

### **AMBITI DI INTERVENTO ESCLUSI**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del presente decreto, non possono accedere alla *garanzia* della *Riserva speciale* i programmi di investimento relativi agli ambiti, qualora pertinenti, previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

Ai predetti fini, si riporta di seguito l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058:

*“1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:*

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;*
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;*
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;*
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;*
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:*
  - i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o*
  - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca*
  - iii. sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;*
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:*
  - i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o*
  - ii. per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in*
  - iii. sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne*
  - iv. aumentino la capacità;*
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:*
  - i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;*
  - ii. gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;*
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:*

- i. *la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:*
  - *ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;*
  - *ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;*
  - *investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;*
- ii. *gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;*
- iii. *gli investimenti in:*
  - *veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a fini pubblici e*
  - *veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.”*